

CANTINA 'I VINI DI MAREMMA'
Società Agricola Cooperativa
Località Il Cristo
58100 Grosseto
REA N. 27640 - Reg.Imprese Gr N. 00080900533

Iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative a Mutualità Prev.
Sez. Coop. Con. Prod. Agr. e Allev. al N. A126154

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita , con sede nel Comune di Grosseto, la Società cooperativa denominata "**CANTINA 'I VINI DI MAREMMA' Società Agricola Cooperativa**".

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di contribuire al miglioramento morale ed economico dei propri soci promuovendo mediante opportune iniziative l'incremento qualitativo della loro produzione attraverso:

- la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli in genere conferiti prevalentemente dai soci al fine di consentirne il loro collocamento sul mercato alle migliori condizioni economiche possibili;
- la valorizzazione di tutte le produzioni agricole dei soci; in tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti;
- la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle attività dei soci produttori agricoli;

- la protezione e diffusione della cultura locale e contadina anche attraverso la promozione dei prodotti tipici con particolare attenzione al legame esistente tra la produzione ed il territorio;

- la fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata a rispettare il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 - Requisiti di mutualità prevalente

Al fine del riconoscimento e del mantenimento del requisito della mutualità prevalente, è previsto:

a)-il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b)-il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)-il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d)-l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le società cooperative a mutualità prevalente dovranno essere iscritte in apposito albo presso il quale depositare annualmente i propri bilanci.

Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento (50%) del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1 del C.C.;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento (50%) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 del C.C.;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento (50%) del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7 del C.C., ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6 del C.C..

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento (50%) della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art. 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci,

ha per oggetto:

- a) lo svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e di cui al comma due dell'art. 1 del D. Lgs 228/2001, utilizzando prevalentemente prodotti dei soci ovvero fornendo prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- b) la commercializzazione sia sul mercato nazionale che estero, dei vini prodotti, dei derivati dalla lavorazione dei sottoprodotti, degli alcolici, superalcolici, spumanti e vini liquorosi;
- c) la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli in genere conferiti prevalentemente dai soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato alle migliori condizioni economiche possibili;
- d) la commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero dei prodotti conferiti dai Soci e dei prodotti agroalimentari, sia direttamente che mediatamente;
- e) la realizzazione, locazione e gestione di locali di vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, per la commercializzazione dei prodotti medesimi;
- f) la creazione di marchi che identifichino prodotti e ne evidenzino la qualità e l'origine; l'acquisizione in proprietà, in locazione o in comodato di terreni, impianti e stabilimenti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti derivanti dall'esercizio della attività agricola; l'organizzazione di strumenti o mezzi atti ad assicurare l'assistenza tecnica e la formazione professionale agli associati per la difesa ed il miglioramento delle produzioni agricole in genere e della produzione vitivinicola in particolare, al fine di favorire la tipicizzazione dei vini.

Qualora le produzioni conferite dai soci non fossero sufficienti per la quantità e/o qualità, ai fabbisogni commerciali della cooperativa ed alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti sociali, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della cooperativa, potrà acquistare uve e/o vino, prodotti derivati e prodotti agricoli in genere sul mercato nazionale ed estero, privilegiando i rapporti con le cooperative, cantine sociali ed organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti dallo Stato italiano e dalla CE.

La cooperativa si propone inoltre di assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi ed ogni altra attività nell'interesse dei soci ai fini del miglioramento delle produzioni agricole, nonché di condurre terreni di proprietà della cooperativa o in affitto od ottenuti in uso a qualsiasi titolo.

Per il suo finanziamento la Cooperativa potrà avvalersi delle provvidenze e dei contributi stabiliti dallo Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici e privati e da organizzazioni sopranazionali cui partecipa l'Italia.

La cooperativa potrà svolgere attività di imbottigliamento per conto terzi ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a

quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e dal lato passivo finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà partecipare ad altri consorzi di cooperative e ad organismi cooperativi e associativi la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai propri soci. La Cooperativa potrà assumere partecipazioni ed interessenze con imprese aventi scopi e finalità analoghe. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la partecipazione agli altri organismi, enti o società e compiere tutti gli atti necessari e pertinenti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa, può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; in ogni caso è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, a norma dell'art. 2514 lettera B del c.c.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci:

- 1) le persone fisiche e le persone giuridiche, intendendosi per tali ai fini del presente statuto tutte le società regolate dalle disposizioni del Libro V del codice civile, produttori di uve da vino in terreni coltivati nella provincia di Grosseto, e territori limitrofi con produzioni su superfici vitate non inferiori a 10 ARE che abbiano disponibilità del prodotto, che si impegnano a conferire la loro intera produzione alla Cooperativa, salvo quanto previsto alla lettera f) del successivo punto 7.
- 2) i produttori di vino i quali, all'atto della domanda di ammissione, si impegnino a conferire le loro produzioni nei limiti che annualmente il Consiglio di Amministrazione comunicherà di poter ricevere sulla base delle esigenze produttive e commerciali della cooperativa.
- 3) altri soggetti pubblici e/o privati che operano in agricoltura al fine del conferimento di prodotti agricoli diversi da quelli vitivinicoli, anche già lavorati e/o trasformati, sempre nei limiti posti annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze produttive e commerciali della cooperativa, tali

conferimenti non potranno superare il valore delle uve conferite. Salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche e affini, o partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. La delibera del Consiglio di Amministrazione che ammette soci che si trovino in tali condizioni dovrà motivare espressamente la decisione indicandone i presupposti ed i benefici per la cooperativa, nonché le eventuali ulteriori condizioni relative all'ammissione, affinché non vi sia pregiudizio per il rapporto cooperativo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti e concorrenti con quelli della Società.

Sono considerati soci sovventori coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale oppure programmi pluriennali per lo sviluppo o ammodernamento aziendale. A tali soci si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4-5-6 della legge 31/01/92 n° 59 e sono iscrivibili in apposita sezione del Libro Soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, spetta il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo i rapporti mutualistici.

Cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono:

- L'inopportunità, sotto il profilo organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- Il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Al verificarsi di una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà essere escluso dall'Organo Amm.vo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei

diritti pari ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso , è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, sede, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA;
- b) l'attività professionale svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) di non trovarsi nelle condizioni indicate come causa ostativa del terzo comma del precedente art. 6;
- d) l'impegno di sottoscrivere cinque (5) azioni per ogni 10 ARE di vigneto di terreno impegnato al conferimento o frazione di esso e comunque nel limite massimo previsto dall'art. 2525 C.C.; di sottoscrivere almeno quattro (4) azioni in caso di impegno al conferimento di vino ovvero di prodotti diversi dalle uve; e comunque nel limite massimo previsto dall'art. 2525 C.C.;
- e) l'ubicazione ed estensione dei fondi dai quali provengono i prodotti impegnati al conferimento, allegando estratto catastale, planimetria e catasto vitivinicolo. E' fatto obbligo ai soci di comunicare entro sessanta (60) giorni dall'atto, la cessione delle conduzioni, la stipulazione di contratti di affittanza, colonia, ecc. che si sono verificati nei fondi sui quali sono realizzate le produzioni vincolate alla cooperativa;
- f) di impegnarsi a conferire la totalità dei prodotti ottenuti nei fondi impegnati al conferimento, indicando il quantitativo medio presumibile della produzione annuale. Viene fatto salvo il diritto di trattenerne una parte dei prodotti per uso familiare; tale quantitativo dovrà essere preventivamente concordato anche qualitativamente, con il Consiglio di Amministrazione: in nessun caso, è ammessa la vendita dei prodotti a terzi; di impegnarsi a conferire i prodotti agricoli diversi dalle uve, ivi compresi quelli vinicoli, alle condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione.
- g) di impegnarsi al versamento, all'atto dell'ammissione a socio, dell'importo delle azioni sottoscritte;
- h) qualora il socio detenga, a qualunque titolo più aziende comprese nell'area d'influenza della cooperativa ed intenda conferire soltanto la produzione di una o di alcune aziende, ne dovrà fare esplicita menzione nella domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà sull'accettazione o meno della richiesta;
- i) di obbligarsi alla rigorosa osservanza del presente Statuto Sociale e dei regolamenti da esso previsti, nonché delle delibere regolarmente adottate dagli organi sociali;
- j) di impegnarsi a versare le eventuali penali addebitate, autorizzando

il Consiglio di Amministrazione a rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul credito dei prodotti conferiti ed ogni e qualsiasi altro credito.

l) di impegnarsi su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad accettare una trattenuta nella misura annuale massima del cinque per cento (5%) sui conferimenti a titolo di ulteriore sottoscrizione e contestuale versamento al valore nominale e senza sovrapprezzo di tante azioni sociali pari all'importo del valore dei conferimenti trattenuto con arrotondamento della trattenuta, in caso di frazioni di azioni, all'unità di azione superiore, e comunque tale trattenuta potrà essere effettuata fino al limite massimo previsto dall'art. 2525 c.c..

Se la richiesta di ammissione a socio è fatta da Società o da persona giuridica, la domanda deve contenere l'espresso impegno di cui alle lettere d), f) e g) del presente articolo, e la domanda dovrà essere corredata da:

- 1) statuto e atto costitutivo;
- 2) l'indicazione della persona delegata a rappresentare la società;
- 3) copia della deliberazione dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda;
- 4) elenco dei soci ed impegno di conferimento che questi hanno nei confronti della cooperativa;
- 5) estensione dei terreni posseduti dalla Società e dai propri soci;
- 6) copia dell'ultimo bilancio approvato e della situazione finanziaria non anteriore ai tre (3) mesi;
- 7) certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;
- 8) certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente.

L'aspirante socio deve inoltre dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1) di conferire solo prodotti che siano provenienti dall'attività agricola del socio con esclusione di quelli provenienti da atti di commercio;
- 2) di sottomettersi ad eventuali controlli anche attraverso accesso diretto ai fondi, disposti dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla qualità, quantità e provenienza dei prodotti impegnati al conferimento.

I soci sovventori, al momento di presentazione della domanda devono dichiarare:

- i motivi della richiesta e l'iniziativa alla quale vogliono partecipare;
- il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa che non potrà essere inferiore al tempo necessario alla realizzazione del programma al quale intendono partecipare, specificando che prima di tale periodo non sarà ammesso il recesso da socio.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 7, sono obbligati:

a) al versamento:

- immediato di almeno il 50% dell'importo delle azioni sottoscritte, il rimanente 50% potrà essere versato anche ratealmente entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di particolari situazioni, potrà per altro stabilire modalità e tempi di versamento delle azioni sottoscritte alternativi a quelli previsti nel comma precedente;

- della tassa di ammissione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; le somme versate per sovrapprezzo di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. L'importo del sovrapprezzo di ammissione viene accantonato nel fondo di riserva ordinaria.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Al socio che non consegna le uve che si è impegnato a conferire oppure le consegna in quantità minori, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, sarà inflitta una penalità corrispondente alla quota di spese generali, ammortamenti compresi, che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo oggetto del conferimento.

A tal fine il socio è obbligato a consegnare alla cooperativa, a semplice richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la denuncia di produzione delle uve.

In attesa della chiusura del bilancio dell'esercizio in corso al momento del non giustificato mancato o inferiore conferimento, sul quale verrà calcolata la penale di cui al precedente comma, potrà essere applicata una penale provvisoria corrispondente al cinquanta per cento (50%) del valore di conferimento del prodotto conferito nell'anno precedente. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di trattenere le somme a credito del socio fino al pagamento della penalità inflitta.

c) a vincolare alla Cooperativa tutti i terreni della propria azienda impiantati a vigneto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 lettera

h) ed a conferire conseguentemente alla Cooperativa tutte le uve ivi raccolte; la Cooperativa ha l'obbligo, nei confronti del socio, di ritirare tutto il prodotto dei vigneti della sua azienda in quanto integralmente vincolati alla Cooperativa. Ciascun socio ha diritto di ritirare dalla cooperativa, per fabbisogno familiare, con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, vino in quantità non superiore a quella ottenuta dalla lavorazione delle uve conferite.

d) a comunicare alla Cooperativa ogni modifica, ivi compresi ampliamenti o riduzioni, che intenda realizzare nel proprio vigneto, tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 marzo di ciascun anno .

e) di impegnarsi a conferire i prodotti agricoli diversi dalle uve, ivi compresi quelli vinicoli, alle condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione;

L'eventuale violazione da parte del socio dei doveri come precisati ai punti c), d) ed e) che precedono, verrà contestata al socio per scritto previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il socio potrà esporre le proprie eventuali osservazioni e contestazioni, nonché richiedere di potersi adeguare alle regole già violate, entro un certo periodo di tempo che il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare. Nel caso in cui il socio rifiuti od ometta di adempiere a quanto subito contestato, ovvero successivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, sarà disposta l'esclusione del socio inadempiente dalla Cooperativa.

Nessun socio può consegnare sotto il proprio nome prodotti pervenutigli da terzi.

E' facoltà della Cooperativa, fermo per i soci l'obbligo di cui alla lettera f) dell'art. 7, di opportunamente contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentano il ricevimento e la lavorazione di tutti i prodotti disponibili.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo (1/10) del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Non costituisce in ogni caso motivo di recesso il trasferimento dell'azienda ad altro componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo familiare; né, viceversa, il trasferimento da società ad altra società o ad un singolo titolare, quando ricorrano analoghi presupposti. Il socio che intenda realizzare tali operazioni è pertanto obbligato a inserire nell'atto di trasferimento l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, presentando al Consiglio di Amministrazione domanda di autorizzazione alla cessione della propria partecipazione al capitale della Cooperativa.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non effettui senza giustificati motivi la consegna del quantitativo di prodotto impegnato;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga direttamente o tramite altre imprese, attività contrastanti e concorrenti con gli interessi della società, salvo specifica deroga concessa dal Consiglio di Amministrazione;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.
- g) che non rispetti qualsiasi obbligo previsto dall'art.9.

I soci esclusi rimangono vincolati fino al termine dell'annata agraria

per gli impegni assunti in base all'articolo 7 lettera f) del presente Statuto.

Può essere altresì escluso il socio che venga condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che sia dichiarato fallito o si trovi in liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale ha avuto effetto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies c.c., la liquidazione può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due (2) anni.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il Valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta

la divisione.

La Cooperativa, tramite l'Organo Amministrativo, accerta i requisiti con le modalità previste dall'articolo 8.

In caso di accertamento di non possesso dei requisiti e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 16 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità del prodotto conferito. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio sia in forma liquida sia mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni.

Il ristorno è automaticamente ricompreso nel prezzo e quindi non vengono applicate le norme del presente articolo, quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci il risultato d'esercizio, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue)
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- d) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- e) dal Fondo per procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo ed ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 capoverso 2° della Legge 31.01.92 n. 59 formato da un numero illimitato di azioni nominative prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale del valore nominale di euro 258,23 (euro duecentocinquanta e centesimi ventitre) cadauna, secondo limiti fissati dal 4° capoverso del predetto art. 5 della suddetta Legge..

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Tutte le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono

essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 18 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta (60) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

Trova applicazione l'art. 2530 C.C.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal _Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato

in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17.

TITOLO VI ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 20 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 21 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina degli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
- 3) conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- 4) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- 7) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) approva i regolamenti interni che non costituiscano parte integrante dell'atto costitutivo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta (180) giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il dieci per cento (10%) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;

- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 23 - Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicare in cronaca locale su almeno uno dei quotidiani "La Nazione", "Il Tirreno", "Il Corriere della Maremma" o inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 24 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni dalla data di convocazione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le votazioni normalmente si procederà col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti

e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 25 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano con l'impresa.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di sette (7) ed un massimo di undici (11), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre (3) mesi.

Almeno due terzi degli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di amministratori e se eletti decadono, i soggetti che ricoprono cariche amministrative in società concorrenti.

Gli amministratori durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese.

Art. 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da un Consigliere, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta (180) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore con le funzioni e le responsabilità di cui all'articolo 2396 del codice civile che partecipa con parere consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 28 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista indicativa di candidati per l'elezione delle cariche sociali, salvo il diritto da parte di ciascun socio di presentare una propria lista, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

In entrambi i casi con firma di presentazione di almeno venti (20) soci.

Art. 29 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da inviare almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza al domicilio degli amministratori e dei sindaci; nei casi urgenti almeno due giorni prima della riunione a mezzo telegramma. Deve essere convocato, nei successivi quindici (15) giorni, qualora ne sia

fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo (1/3) dei componenti complessivamente eletti.

Art. 30 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio tra gli amministratori soci cooperatori ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, del Codice Civile per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 31 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da Revisori legali dei conti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 32 - Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti, qualora non sia nominato il Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 17;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre (3) arbitri.

Tale collegio è nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Grosseto, la quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta (60) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta (60) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

La disciplina degli impegni e delle modalità afferenti il conferimento dei prodotti, così come la classificazione e la valutazione dei medesimi, saranno statuite da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria o in difetto, da specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare all'inizio di ogni campagna la misura degli acconti da corrispondere ai soci conferenti.

Per tutto quanto altro serva per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare altri appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.